

ECC.MO TAR LAZIO – ROMA

RICORSO

Per la Prof.ssa **Barbara Michela Labruna** (C.F.LBRBBR76C59E882R), rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'avv. Massimo Vernola (C.F.VRNMSM65R23A662Q) ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio dell'Avv. Marcello Cardi in Roma al Viale Bruno Buozzi n.51 (fax 080/5211348 – pec: vernola.massimo@avvocatibari.legalmail.it), - **Ricorrente** -

Contro

Il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (MIUR), in persona del Ministro *pro tempore*,

- **Resistente** -

e nei confronti di

Prof.ri Domenica Portoghese e Alessandra Pinna ammessi alla prova orale,

- **controinteressati** -

Per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari ritenute idonee,

- a)** del Decreto del MIUR m_pi.AOODPIT. Registro Decreti Dipart..R.0000395 del 27-03-2019 di approvazione dell'elenco degli ammessi a sostenere la prova orale del Concorso indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2017 e dell'allegato elenco degli ammessi nella parte in cui è stato escluso il ricorrente (**All.n.2**);
- b)** del provvedimento prot. n. 0017907 del 17.10.2018 del M.I.U.R. –USR per la Sardegna (**All.n.3**), con cui è stato disposto il rinvio della prova scritta già prevista, per i candidati della Sardegna, come per tutto il territorio nazionale, per la data del 18.10.2018, a data da destinarsi;
- c)** del provvedimento del M.I.U.R. del 30.10.2018, avente ad oggetto “avviso prova scritta regione Sardegna” (**All.n.4**) **con cui** è stato comunicato che il giorno e l'ora di svolgimento della suddetta prova, limitatamente ai candidati precedentemente assegnati alle sedi di esame della regione Sardegna, sarebbe stato reso noto con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

- d)** dell'Avviso pubblicato sulla G.U n. 89 del 9 novembre 2018 (**All.n.5**) di fissazione della prova scritta del corso-concorso nazionale per i candidati della regione Sardegna, il 13 dicembre 2018;
- e)** Dell'avviso del 6.12.2018 del MIUR (**All.n.6**) pubblicato sul sito, con cui è stata fissata una prova scritta suppletiva a Roma del 13 dicembre 2018 per i candidati muniti di decreti cautelari;
- f)** del provvedimento del M.I.U.R. prot. D.D.G. n. 1178 dell'11.12.2018 e del successivo Avviso con elenco integrativo pubblicato sul sito del MIUR in data 12.12.2018 (**All.n.7 e 8**), con cui è stato disposto che i candidati destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, avrebbero dovuto recarsi il giorno 13.12.2018 per l'espletamento della prova;
- g)** del provvedimento del M.I.U.R. 12.12.2018 (**All.n.9**) recante quadri di riferimento (criteri) della prova scritta del corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici, pubblicati in relazione alla prova scritta del 13.12.2018 riservata ai candidati della Sardegna e a quelli ammessi a sostenere la prova nella stessa data perché muniti di provvedimenti giurisdizionali a loro favorevoli;
- h)** del verbale di svolgimento della prova scritta del 18.10.2018 svoltasi presso la sede dell'Istituto Panetti – Pitagora di Via Re David n.186 in Bari, ancorchè non conosciuto;
- I)** nonché dei verbali di insediamento della Commissione esaminatrice; i verbali della Commissione esaminatrice con cui sono stati predeterminati i criteri di valutazione delle prove d'esame, stabilita la griglia di valutazione della prova scritta e ogni altra determinazione preliminare allo scrutinio delle prove; il verbale della Commissione esaminatrice che ha proceduto alla valutazione della prova scritta della ricorrente; l'atto con cui la Commissione esaminatrice ha trasmesso i verbali con le valutazioni delle prove scritte al Ministero e al CINECA; il verbale di scioglimento dell'anonimato e di individuazione degli autori degli elaborati, atti in parte non conosciuti ed oggetto di istanza di accesso agli atti ancora non accolta;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto e degli eventuali atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare delle eventuali convocazioni alle prove orali dei candidati risultati idonei e ammessi,

e per la conseguente condanna del MIUR

- All'ammissione del ricorrente alla prova orale del Concorso o in via subordinata all'annullamento dell'intera prova scritta svoltasi in data del 18.10.2018 e in data 13.12.2018, con ordine di ripetizione o di correzione di tutti gli elaborati e all'eventuale risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.

* * * * *

FATTO:

- 1) Il MIUR con il Bando del 23.11.2018, pubblicato sulla G.U. del 24.11.2018 (**All.n.12**), ha indetto un corso-concorso pubblico avente ad oggetto il Corso-Concorso nazionale, per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche nazionali;
- 2) La ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al suddetto concorso e dopo aver superato la prova preselettiva, in data 19.10.2018 ha partecipato alla prova scritta subendo una serie di problemi di cui diremo oltre;
- 3) A seguito della correzione di tutti gli elaborati, il MIUR ha pubblicato in data 27 marzo 2019 il Decreto n. 0000395 con allegata graduatoria di tutti i candidati ammessi agli orali (**si veda all. n.2**).
- 4) L'odierna ricorrente non risulta inserita in tale elenco e, quindi, non è stata ammessa alla prova orale successiva, e dopo aver visionato nella sezione "istanza on line" copia dei suoi elaborati, ha appreso il voto attribuito alla sua prova di n.60/100, e si è accorta del mancato salvataggio di numerosi passaggi scritti ad alcune risposte aperte.

La ricorrente ritenendo i provvedimenti indicati in epigrafe illegittimi e gravemente lesivi dei suoi diritti, propone ricorso chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

- 1) **VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione *lex specialis* Art.9 del Bando di concorso; Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa;**

ECCESSO DI POTERE: disparità di trattamento, sviamento di potere. Ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti.

La ricorrente, nel rileggere la sua prova scritta, visualizzata su istanze-online dall'8 maggio u.s., con vivo stupore, non ha ritrovato tutto il testo (verosimilmente della lunghezza di 15 righe) che aveva scritto da ultimo, relativo al quesito n. 2.

Invero, in sede di esame, la ricorrente aveva dapprima risposto a tutte le domande “chiuse” (quelle in lingua straniera) e dopo, per meglio gestire i minuti rimasti, ha ritenuto strategico dare una prima lettura a tutti i quesiti a risposta “aperta”, articolando per ciascuno una breve risposta introduttiva per poi tornare ad approfondirla successivamente. Sicché, per ultimo, si è ritrovata a completare la risposta al quesito n.2, al quale, ai tre righe iniziali, ha aggiunto altro testo della lunghezza non inferiore a 15 righe.

Ebbene, anche all'esito di quest'ultima risposta, la Labruna ha premuto il tasto “conferma e procedi”. Tuttavia, la candidata non sottomette di aver premuto l'anzidetto tasto solo alcuni istanti prima che terminasse la prova, ovvero che scomparisse la schermata visualizzata sul suo computer. All'uopo, rileva di aver indugiato non poco sul da farsi, dal momento che non le appariva chiara, in quei frangenti, la funzione del tasto “conferma e procedi”, alla luce del fatto che non aveva più alcuna intenzione di “procedere”: con la risposta al quesito n.2 terminava la sua prova e il click su quel “...e procedi” induceva a pensare ad una possibile modifica della risposta (già formulata) al quesito successivo.

Avendo la candidata ricevuto un punteggio di 4/16 per la risposta n.2, è evidente che se fosse stato salvato l'intera risposta scritta, avrebbe potuto ottenere anche 12 punti in più, arrivando e superando la soglia minima di 70/100.

* * * * *

Orbene il Bando all'art.8, comma 7, stabiliva che: *“La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal*

candidato fino a quel momento”. Pertanto in base a quanto previsto nel bando avente efficacia di *lex specialis* i candidati non dovevano eseguire alcuna operazioni di salvataggio al termine della prova e/o di conferma, bensì tutto ciò che era stato inserito e scritto doveva essere alvato automaticamente dal sistema.

Si evidenzia inoltre come le istruzioni prevedevano: *“in ogni momento il candidato può visualizzare la risposta data mediante il pulsante visibile in basso a sinistra”*.

Di contro i candidati pur seguendo le operazioni indicate per tornare alla domanda già elaborata, pur digitando correttamente i tasti nell’ordine indicato nelle citate istruzioni, non riuscivano mai a ritornare alla schermata precedente per controllare o rileggere la propria risposta.

In realtà, purtroppo, più volte i candidati dopo aver scritto le risposte ai quesiti e dopo aver confermato la risposta non trovavano il testo salvato all’interno del file generato dal software.

In altri casi, dopo aver confermato una risposta, e volendo aprire una precedente risposta data, riscontravano che la risposta precedente era scomparsa dallo schermo e non era stata correttamente confermata e salvata così come richiesto dal candidato mediante il comando posto sul monitor.

Ed ancora, il software, nel segnalare l’imminente conclusione del tempo (nella parte in alto a destra del monitor) impediva la funzione “conferma e procedi” non consentendo di procedere alla rilettura o al controllo degli elaborati negli ultimi minuti della prova.

In conclusione se è pur vero che le istruzioni operative indicavano l’esigenza di cliccare sulla funzione “Conferma e procedi” al termine di ogni singolo quesito scritto, è altrettanto vero che le istruzioni non possono derogare e modificare, o andare in contraddizioni con le previsioni del bando. Pertanto è accaduto che i candidati che hanno voluto sfruttare tutto il tempo a loro disposizione, sino all’ultimo secondo dei 150 minuti come era loro diritto, se allo scadere del tempo, nonostante le precise indicazioni del bando, non hanno salvato la videata perchè non risulta cliccato il tasto “conferma e procedi” hanno perso tutta la risposta all’ultimo quesito vedendosi attribuire un punteggio pari a zero!

Fra l'altro il software della prova non prevedeva la possibilità di accedere ad un report finale della stessa, il quale permetteva di visionare ed attestare con certezza la quantità dei quesiti svolti. Tale possibilità, invece, a titolo di esempio è stata concessa nella prova preselettiva e nella scritta delle sole province autonome di Trento e Bolzano, con una conseguente palese disparità di trattamento.

Sul punto Codesto Ecc.mo Tar con la recente sentenza n.5865/19 del 10.05.2019 Sez. 3B esaminando un caso identico accaduto nell'ambito dello stesso concorso ad altra candidata, ha accolto il ricorso con sentebnza breve così statuendo:

La ricorrente rappresentava, in particolare, che nel corso dello svolgimento delle prove si manifestavano dei problemi di funzionamento del sistema informatico che determinavano la scomparsa di alcune risposte fornite dalla ricorrente e l'annullamento della prova da parte della commissione. Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini che seguono. Il ricorso deve essere accolto, in considerazione dell'illegittimo annullamento della prova della ricorrente e della mancata concessione alla stessa del diritto a svolgere nuovamente la prova in seguito alla perdita dal sistema delle risposte da questa fornite, anche in attivazione del c.d. "dovere di soccorso procedimentale" di cui all'art.6 della L. n.241/90, avuto riguardo all'acclarato riscontro di difficoltà del sistema informativo. Osserva, in proposito, il Collegio che nell'ambito di un procedimento tenuto con modalità telematiche, occorre considerare che il sistema informativo deve essere funzionale al migliore ed efficace svolgimento della prova da parte dei concorrenti. Ed invero, come già sostenuto dalla giurisprudenza della Sezione "le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione e fra Pubbliche Amministrazioni nei reciproci rapporti" (Tar Lazio III bis n.08312/2016; in termini cfr. anche Cons. Stato, sez. VI, 7 novembre 2017 n. 5136). In tal senso si è espresso anche il Tar

Puglia, secondo cui “nel caso di specie, si è giunti invece ad un sostanziale provvedimento di esclusione, senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario della Pubblica Amministrazione che abbia valutato il caso in esame ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali potendosi inoltre rinviare alle motivazioni espresse dallo specifico precedente conforme di questa sezione del 27 giugno 2016, n. 806/2016, con cui si è evidenziata “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” e che “pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il fisiologico inoltro della domanda” (cfr. Tar Puglia, Bari, n.896/2016). Ne deriva che, pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990 e dall’obbligo di non far cadere a carico del concorrente eventuali disfunzioni del sistema informatico. In conclusione, il ricorso deve essere accolto al fine di consentire un nuovo svolgimento della prova alla ricorrente, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.”

In tale ottica gli atti impugnati devono essere annullati e alla ricorrente deve essere quantomeno consentita la ripreazione totale e/oparziale della prova scritta sul quesito n.2.

* * * * *

2) VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost.; del D.P.R. N. 487/1994 E DELL’ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE DEL D D.D.G. N. 1259 DEL 23 NOVEMBRE 2017 DEL MIUR, VIOLAZIONE LEX SPECIALIS: ART.8 DEL BANDO DEL CONCORSO.

Violazione dei principi di buon andamento dell'attività amministrativa; ECCESSO DI POTERE: illogicità, erronea interpretazione, disparità di trattamento, sviamento di potere, difetto di motivazione. Ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, erronea valutazione dei fatti.

L'Art.8 del bando del Corso-Concorso avente ad oggetto <<Prova Scritta>> ai primi due commi prevede espressamente: *“1. I candidati che superano la prova di cui all'art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta. 2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.”*. Il successivo comma 12 dello stesso articolo stabilisce inoltre che: *“Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.”*

Orbene la prova scritta inizialmente è stata fissata in data unica, ma su più sedi regionali, per il 18 ottobre 2018. A causa del maltempo che in quei giorni ha colpito la Sardegna, per cause di forza maggiore con provvedimento prot.n.0017907 del 17.10.2018 dell'USR per la Sardegna l'Amministrazione ha deciso il giorno prima, il 17.10.2018, di rinviare la prova solo però per i candidati della Regione Sardegna, mentre nelle altre sedi la prova si è svolta regolarmente.

In data 09 novembre 2018 il MIUR ha pubblicato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale con cui fissava la nuova data per la prova scritta per la Sardegna al 13 dicembre 2018, mentre solo in data 06 dicembre 2018 ha pubblicato un nuovo avviso fissando sempre per il 13 dicembre 2018 una nuova prova scritta suppletiva a Roma solo per coloro che erano in possesso di provvedimenti cautelari del Tar o del consiglio di Stato di ammissione con riserva.

Pertanto tutti i candidati della Sardegna e un nutrito gruppo di candidati di tutta in Italia (circa n.800) in possesso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, hanno svolto la prova scritta dopo circa due mesi, in palese violazione della previsione citata di cui all'art.8 del bando che stabiliva

una prova unica nazionale da svolgersi nella stessa data. Di contro il MIUR avrebbe dovuto annullare l'intera prova del 18 ottobre 2018 in tutta Italia, rinviando l'espletamento della prova scritta per tutti ad altra data, al fine di preservare l'unicità della prova scritta.

Tale irregolarità non è solo un vizio di aspetto meramente formale, atteso che la violazione del Bando ha inevitabilmente comportato una violazione della par condicio fra tutti i candidati, con una palese disparità di trattamento per diverse ragioni qui di seguito esposte.

In primis i candidati che hanno svolto la prova a dicembre hanno avuto due mesi in più di tempo preziosissimo da dedicare alla preparazione e allo studio, e poi (soprattutto) hanno potuto conoscere in anticipo le modalità di svolgimento della prova dal punto di vista pratico e dei contenuti, con un indubbio vantaggio.

Ma vi è di più, in quanto il comma 9 del citato art.8 del Bando prevedeva testualmente che:

“I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta.”.

Orbene con riferimento alla prova scritta del 18.10.2018, in data 17/10/2018 sono stati regolarmente pubblicati sul sito del MIUR i Quadri di riferimento della prova scritta del corso - concorso nazionale per dirigenti scolastici con i criteri di valutazione, le fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera, e tutto quanto occorresse ai fini dell'espletamento e della corretta valutazione della prova medesima; mentre per la prova scritta suppletiva del 13 dicembre 2018, sono stati pubblicati anche in questo caso il giorno prima 12.12.2018. Quelle che è incredibile è che i quadri di riferimento di dicembre sono analoghi a quelli pubblicati in data 17.10.2018, con palese violazione di ogni principio di parità di trattamento tra i candidati concorsisti, e che addirittura riportavano le medesime fonti bibliografiche e sitografiche relative alle prove di lingua straniera di ottobre! Pertanto i candidati di dicembre hanno avuto circa due mesi in più per prepararsi sulla prova in lingua, conoscendo in anticipo le fonti bibliografiche e sitografiche

utilissimi per poter ottenere i 20 punti massimi assegnati a tale quesito, ed hanno potuto esercitarsi sapendo in anticipo la tipologia dei quesiti che sarebbero stati sottoposti e le modalità di svolgimento della prova con un indubbio vantaggio. Si consideri che il MIUR ha pubblicato la griglia, aggiungendo l'«incipit» per ognuno dei 5 quesiti. L'incipit era di orientamento ai candidati per comprendere la tipologia dei quesiti, ma altresì inutile, in quanto pubblicato solo 24 ore prima. Ebbene, la stessa griglia e il medesimo incipit hanno avuto valore anche per i candidati della regione Sardegna e i cosiddetti “riservisti” che hanno svolto la prova il 13 dicembre 2018: per loro sì che la griglia e l'incipit on ostasti, invece, «orientanti» per la preparazione!

Inoltre in data 31.10.2018 il M.I.U.R. ha pubblicato i quesiti oggetto della espletata prova scritta del corso-concorso per dirigenti scolastici, che si è tenuta in data 18 ottobre 2018, comunicando che tra le tre prove predisposte è stata estratta la prova “B” e che le opzioni di risposta ai quesiti in lingua straniera erano disposte in ordine casuale. Nella stessa occasione il M.I.U.R. ha pubblicato le prove non estratte (A e C). Pertanto i candidati di dicembre hanno avuto circa due mesi in più per prepararsi sui quesiti in quanto hanno ottenuto tre prove campione della prova che hanno sostenuto a dicembre. Se analizziamo, inoltre, le prove sostenute a ottobre e dicembre vedremo che:

a) La domanda n.1 di ottobre contiene la domanda n.4 di dicembre, infatti leggiamo: “DOMANDA 4” (della prova di i dicembre): *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento e alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del Dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: monitoraggio e rendicontazione dei progetti inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa.”*

Di contro la “DOMANDA 1” di ottobre era la seguente: *“Il candidato evidenzi, in relazione al quadro normativo di riferimento ed alle responsabilità dirigenziali, le principali azioni del dirigente scolastico nella situazione e nel contesto professionale di seguito descritti: coordinamento delle attività degli organi collegiali nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio del Piano triennale”*. Come si vede molto simili!!

b) La domanda n. 5 di dicembre era simile alle domande n.5 e 4_A delle tracce non estratte a ottobre. Pertanto ciò è stato utili per orientarsi e comprendere il tipo di domande che sarebbero state sottoposte anche nella prova di dicembre

Di conseguenza la mancata decisione di rinviare la prova scritta in tutte le Regioni da un lato ha violato una espressa previsione del bando avente valore di *lex specialis*, dall'altro ha avvantaggiato i candidati che hanno partecipato alla seconda prova di dicembre, concedendo loro un tempo aggiuntivo di preparazione e delle indicazioni fondamentali per una miglior riuscita della loro prova, con una palese disparità di trattamento e violazione di principi di par condicio dei partecipanti al concorso, nonché violazione dei principi di contestualità e massima concentrazione delle prove concorsuali, ed ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione della P.A..

Il MIUR, di contro, era tenuto ad un rigido rispetto delle previsioni del Bando a cui è vincolato a tutela delle posizioni e degli interessi di tutti i candidati, dovendo, quindi, rispettare la previsione di espletamento della prova scritta in unica data per tutta l'Italia.

In giurisprudenza è stato affermato proprio in una decisione di Codesto Ecc.mo Tribunale che: *“le regole cristallizzate nella lex specialis, costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione e della Commissione che costituisce l'organo tecnico dell'Amministrazione che, autolimitatasi in tal senso, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità né nell'interpretazione né nell'attuazione”* (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 gennaio 2015, n. 404; si veda anche T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383 e T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 10 febbraio 2015, n. 2383).

La prova provata di tale disparità di trattamento risulta dimostrata dalla sproporzione delle percentuali dei docenti sardi ammessi all'orale del 59% a fronte di una percentuale media nazionale degli ammessi agli orali della prova scritta del 18.10.2018 solo del 40%.

Inoltre il MIUR non ha assolutamente fornito la benchè minima motivazione sulla decisione di rinviare la prova scritta solo per la Sardegna, venendo meno così al principio di unicità della prova nazionale, violando anche l'Art.3 della Legge n.241/90.

* * * * *

2) VIOLAZIONE DI LEGGE: art.10 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 del MIUR, Violazione *lex specialis*: art.8 del Bando, ECCESSO DI POTERE: difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, carenza dei presupposti di fatto, sviamento di potere, difetto di motivazione. Disparità di trattamento. Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa.

La prova scritta del 18 ottobre 2018 ha subito, inoltre, una serie di irregolarità nello svolgimento, con applicazione delle regole stabilite nel bando in maniera disomogenea e illegittima che ne hanno inficiato la validità creando anche una palese disparità di trattamento fra tutti i candidati, che qui di seguito si riportano:

A) VIOLAZIONE ART.8, COMMA 13, DEL BANDO: MANCATA UNIFORME APPLICAZIONE DI REGOLE SULL'UTILIZZO DEI CODICI DI LEGGE.

Il Comma 13 dell'art.8 del Bando stabiliva espressamente che i concorrenti durante la prova scritta: *“Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana.”*. Orbene, come risulta dai verbali redatti da tutte le sottocommissioni solo in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli Uffici Scolastici regionali hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di leggi. Pertanto è accaduto che in altri sede la decisione sui testi di cui era ammessa la consultazione è avvenuta a discrezione dei vari Comitati di Vigilanza con una interpretazione discrezionale e diversa di volta in volta della previsione del Bando.

La conseguenza inevitabile è stata una applicazione diversa dei criteri, con libertà di consultare alcuni testi in diverse sedi e, invece, di non consultarli in altri sedi, con una palese disparità di

trattamento e violazione della par condicio nei confronti di tutti i candidati, che di conseguenza hanno avuto difficoltà diverse.

Addirittura è accaduto che in alcune sedi i Comitati di Vigilanza a prova già iniziata sono intervenute per vietare la consultazione di alcuni codici, inizialmente ammessa, oppure “pinzando” tutti i codici ad uno ad uno (si immagina il tempo necessario!) nella parte relativa ai contratti.

In altri casi hanno vietato l'utilizzo di codici commentati e ritirando (sempre a prova già iniziata) altri tipi di codici. Tutto ciò ha anche arrecato disturbo allo svolgimento della prova e creato momenti di caos e tensione fra i candidati, con duri scontri verbali con i commissari, il tutto sempre durante lo svolgimento della prova! In altre sedi, invece, i Comitati di Vigilanza hanno autorizzato la consultazione degli stessi codici, consentendo addirittura l'utilizzo di testi evidenziati e sottolineati, di testi “commentati”, o di testi vistosamente “studiati” dai candidati, prima della prova, e le cui sezioni erano contraddistinte da post-it incollati, anche al fine di velocizzare la ricerca delle fonti!

Il tutto ha creato una ingiustizia manifesta e una disomogeneità evidente di applicazione della previsione del citato Comma 13 dell'art.8 del Bando e di interpretazione dell'espressione “testi di legge”, intesa da sede a sede in maniera estensiva o in maniera molto restrittiva.

B) VIOLAZIONE ART.8 DEL BANDO: SULLA MANCATA SIMULTANEITÀ DELLA PROVA SCRITTA SUL TERRITORIO NAZIONALE.

L'Art.8 del bando del Corso-Concorso prevede espressamente, come già detto, che “*La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.*”. Tale previsione tassativa comportava l'esigenza che la prova doveva comunque svolgersi anche in maniera simultanea nelle varie sedi, dislocate in varie regioni solo per motivi logistici, in quanto ciò non faceva venir meno il principio di unicità della prova stessa.

Orbene con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^a Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, in data 14.09.2018 è stato reso noto il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta del concorso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 10, del Bando, D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017. La prova scritta è stata così fissata per la data unica del 18.10.2018, alle ore 10.00, in tutte le sedi individuate dal M.I.U.R., su base regionale, così come era stato previsto espressamente dal Bando: “Si comunica che la prova scritta del corso-concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali si svolgerà in data 18 ottobre 2018, alle ore 10.00”.

Di contro è accaduto che ogni Comitato di Vigilanza ha agito in maniera autonoma e disomogenea, anche in questo caso, rispetto alle altre sedi. Infatti la simultaneità dell'inizio della prova alle ore 10.00 non è stato assolutamente rispettato in diverse sedi, come sarà facilmente verificabile dall'esame di tutti i verbali redatti dai Comitati di Vigilanza per ogni sede in occasione della prova scritta del 18 ottobre 2018: in alcune sedi la prova è iniziata alle ore 10.30, in altre alle ore 11.00, in altre ancora alle 11.50! Tutto ciò, ovviamente, ancora una volta in palese violazione delle previsioni del bando, aventi valore di *lex specialis* del concorso.

C) VIOLAZIONE ART.8, COMMA 4, DEL BANDO: PRESENZA NEI QUESITI DELLA PROVA SCRITTA DI DUE “STUDI DI CASI”.

L'art.10 del DECRETO 3 agosto 2017, n. 138 avente ad oggetto “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, stabilisce che “*La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie: (...).*”

L'art. 8, comma 4, del bando, in linea con il suddetto regolamento, prevede espressamente: “*La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e in due quesiti in lingua straniera di cui al comma 3.2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle seguenti materie (....)*”.

Orbene in realtà è accaduto che due dei quesiti a risposta aperta erano invece dei veri e propri "studi casi", ipotesi prevista solo per la prova orale, come si legge nell'art.9 dedicato alla <<prova orale>>, dove al comma 2, lett.a), si stabilisce che la prova orale fra l'altro consiste in una “*verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico*”.

Pertanto poiché le clausole del bando devono essere interpretate in maniera tassativa, il MIUR non poteva a posteriori decidere di modificare il contenuto dei quesiti, prevedendo non più una risposta aperta sulle materie indicate, bensì la risoluzione di ben due casi riguardante la funzione del Dirigente scolastico. Ovviamente non si contesta l'attinenza di tali quesiti alla prova scritta del concorso di Dirigente Scolastici (ci mancherebbe!), ma l'impossibilità da parte della Commissione di cambiare in corso d'opera le modalità di svolgimento della prova stessa, atteso che i candidati si erano ovviamente preparati per affrontare nella prova scritta la risposta ai dei quesiti e non la risoluzione di casi. La differenza nel caso di specie non è d'altronde solo formale, ma anche sostanziale, perché la difficoltà era maggiore e vi era la necessità di un tempo di svolgimento ben maggiore. Infatti, a titolo di esempio, si ricorda come lo "studio di caso" è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano però state stabilite addirittura otto ore. Nel nostro caso, invece, come già detto, i candidati avevano a disposizione solo 150 minuti per tutti i quesiti, e cioè 21 minuti a quesito!

Un tempo assolutamente insufficiente per poter elaborare una soluzione, rileggerla ed eventualmente correggerla. Tale violazione del bando ha inficiato la prova scritta!

D) VIOLAZIONE ARTT.4 E 8, COMMA 6, DEL BANDO: PROVE DI LINGUA STRANIERA A DIFFICOLTÀ DIFFERENZIATA.

Il MIUR nella predisposizione dei quesiti in lingua straniera per la prova scritta ha violato ancora una volta la par condicio dei partecipanti stabilendo gradi di difficoltà non omogenei tra le prove nelle diverse lingue, creando una palese disparità di trattamento.

Infatti i quesiti predisposti, come sarà accertato con una CTU che sin d'ora si richiede, prevedevano livelli non equipollenti al B2 richiesto, ma anzi assimilabili al C1. Infatti la prova di inglese era assimilabile al livello C1, quella di francese al livello B1.

Sul punto ricordiamo come l'art. 4 del Bando di concorso prevedeva che i concorrenti potevano scegliere la prova di lingua straniera cui sottoporsi in sede di prova scritta, optando tra l'inglese, il francese, il tedesco o lo spagnolo. L'art. 8 del Bando di concorso prevedeva poi che la prova scritta consistesse in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera, mentre il comma 6 dello stesso articolo stabiliva: "ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all'art. 10, comma 2, lettere d) o 26 i), del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF". Orbene, è risultato che i test scelti dal MIUR tramite la Commissione in relazione alla prova di lingua straniera prevedessero un grado difficoltà ben differente e maggiore rispetto a quelli per la lingua francese, quella tedesca, e quella spagnola.

Di contro sarebbe stato sufficiente e più logico, al fine di garantire l'equità nella prova di lingua ed evitare una disparità di trattamento, selezionare gli stessi testi da sottoporre nella prova di lingua, ai fini della traduzione, sia che fosse l'inglese, il tedesco, il francese o lo spagnolo la lingua prescelta dal candidato. Inoltre si segnala come sono stati scelti brani molto lunghi, che il sistema software scelto, molto obsoleto come diremo oltre, non riusciva a gestire in maniera uniforme, bensì frammentando il testo in più schermate, determinando un notevole dispendio di tempo e un elevato grado di distrazione e di difficoltà nella comprensione e traduzione.

Tale irregolarità deve ritenersi rilevante ed ha influito senza dubbio sull'esito finale della valutazione dei candidati non ammessi all'orale, anche perché in maniera del tutto illogica il MIUR nel Bando ha assegnato alla prova di lingua straniera un valore molto elevato, attribuendo un punteggio nel limite massimo di 10 punti per ciascun quesito. Si tratta, quindi di 20/100 punti pari ad 1/5 dei voti che influiva almeno al 30% sul voto minimo necessario per essere ammesso all'orale (punti 20 su 70/100). Infatti, trattandosi di un concorso per Dirigenti Scolastici che non devono insegnare la lingua straniera, bensì gestire ed amministrare una Scuola, non si comprende assolutamente che senso possa avere l'aver dato un così alto valore numerico al voto sul quesito in lingua straniera, assolutamente sproporzionato ed ingiustificato.

E) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E ANONIMATO : ART.8 DEL BANDO.

In alcune sedi d'esame, la Commissione ha scelto e indicato in maniera tassativa la postazione dei candidati, contravvenendo al bando e ai principi generali in materia di svolgimento di prove concorsuali. Tale modus operandi ha violato, fra l'altro, il principio dell'anonimato della prova.

* * * * *

4) VIOLAZIONE DI LEGGE: D.P.R. N. 487/1994; D D.D.G. N. 1259 DEL 23.11.2017 del MIUR: Violazione *Lex Specialis*: Art..8 del bando di concorso. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa; ECCESSO DI POTERE: disparità di trattamento, sviamento di potere, Ingiustizia e illogicità manifesta, difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, erronea valutazione dei fatti.

L'art.8 del Bando al comma 2 stabilisce che: *“lo svolgimento della prova scritta è computerizzato. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova”*. Il successivo comma 7 stabilisce, inoltre, che: *“La prova ha durata di 150 minuti, al*

termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”.

L’organizzazione della prova scritta è stato attribuito al Consorzio CINECA che ha pertanto in autonomia gestito le modalità operative di espletamento, mettendo a disposizione i terminali, il software, scegliendo il metodo di salvataggio delle prove dei singoli candidati e le modalità di trasmissione alla piattaforma CINECA, l’assistenza tecnica durante l’espletamento della prova.

Il Consorzio ha anche predisposto tutti gli adempimenti necessaria a garantire l’anonimato degli elaborati, il sistema di attribuzione degli elaborati alle sottocommissioni per la correzione in maniera casuale e anonima, la conservazione degli atti, l’abbinamento dei singoli elaborati ai candidati e lo scioglimento dell’anonimato.

Dobbiamo subito evidenziare come il CINECA ha utilizzato macchinari obsoleti e non adeguati all’espletamento della prova, spesso difettosi e con un software assolutamente lacunoso. Inoltre il sistema utilizzato per il salvataggio e la trasmissione degli elaborati al termine della prova deve ritenersi anch’esso obsoleto e privo di assoluta garanzia di integrità delle prove e di anonimato, nonché di rischi di errori e di mancata e/o erronea attribuzione e abbinamento degli elaborati ai singoli candidati. Si evidenzia inoltre come nello svolgimento delle prove scritte concorsuali il principio di trasparenza delle procedure, anonimato, certezza dell’integrità e conservazione degli elaborati, impossibilità di manomissione e scambio degli elaborati, oltre che di possibilità di risalire all’esatta paternità delle prove, sono principi importantissimi, inderogabili e inviolabili.

La garanzia del rispetto di tali principi, a prescindere dall’affidamento delle procedure ad un soggetto esterno come il CINECA, rimane ovviamente a carico del MIUR.

Nel nostro caso sono stati molteplici i problemi informatici e le anomalie rilevate dai candidati sia di natura pratica durante l’espletamento della prova, in quanto i supporti informatici i sono rivelati inidonei a consentire un corretto e sereno svolgimento della stessa, sia in generale rispetto al sistema utilizzato per il salvataggio delle prove, la trasmissione al sistema CINECA, la

conservazione, correzione e scioglimento dell'anonimato, sistema estremamente farraginoso e con gravi difetti e lacune dei supporti informatici. Ricordiamo, ancora, come il MIUR aveva pubblicato delle istruzioni operative e un video tutorial, per spiegare ai candidati come espletare la prova, ed anche all'inizio della prova stessa sul terminale sono apparse delle istruzioni per soli tre minuti, da imparare al volo a memoria (!!)

Qui di seguito sinteticamente e analiticamente si riportano le anomalie e i difetti riscontrati:

a) La schermata dei computer su cui si è svolta la prova scritta presentava un solo rigo che conteneva addirittura fino a 250 caratteri, laddove, normalmente, un rigo contiene al massimo 80 caratteri. Tale software ha generato nei candidati palesi difficoltà di concentrazione, soprattutto nei confronti di candidati con problemi alla vista.

b) Nella pagina riepilogativa contrassegnata da pulsanti rossi e blu i colori erano invertiti rispetto al video tutorial del MIUR, in particolare le risposte salvate erano contrassegnate con il blu e quelle da completare in rosso, ingenerando confusione e disorientamento nei candidati.

c) Si segnalano ancora ulteriori malfunzionamento del programma di videoscrittura:

la funzioni "Taglia, copia e incolla" di solito presente in tutti i programmi di videoscrittura, in questo caso era stata inspiegabilmente disabilitata. Ciò ha comportato difficoltà per esempio per ripetere una formula ricorrente (PTOF, RAV, ecc.) o date relative ai decreti legge (D.lgs. 1165/20011, ecc.), rallentando, in tal modo, la fluidità della scrittura. La conseguenza è stata un notevole dispendio di tempo nella digitazione delle risposte ai cinque quesiti a risposta aperta costringendo il candidato a riscrivere integralmente parti più o meno ampie di testo, sigle e denominazioni ripetute più volte. Questa disfunzione è da ritenersi molto grave in prova scritta a tempo, soprattutto con un tempo così limitato di appena 150 minuti.

Un altro fenomeno che molti candidati hanno subito sono state le pagine "vuote". Infatti, nel corso della prova, diversi candidati, accedendo alla pagina del riepilogo per verificare se gli items fossero stati acquisiti, si sono trovati inaspettatamente di fronte a quesiti "vuoti".

Inoltre sistematicamente in tutte le aule i terminali avevano alcune disfunzioni, tipo la barra spaziatrice difettosa, tasti danneggiati a causa di tastiere vetuste, tasto shift “incantato”, dimensione dei caratteri diversa tra le postazioni; correttore automatico disabilitato.

Tutte le suddette disfunzioni hanno creato disorientamento e perdita di tempo nei candidati, molti sono andati in confusione ed hanno perso la concentrazione, dovendosi a volte preoccuparsi più di come “salvare” la prova o come far funzionare bene il software e la tastiera, distraendosi rispetto alla necessità di fornire le risposte giuste nei pochi minuti a disposizione.

In una prova con un tempo così limitato, appena 150 minuti, tale situazione ha senza dubbio falsato il risultato e inficiato la regolarità del concorso: una corsa a ostacoli contro il tempo che scorreva inesorabile segnalato sul desktop e che ha minato la concentrazione dei partecipanti!

* * * * *

4) ECCESSO DI POTERE: difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta, sviamento di potere, illogicità, violazione del principio di anonimato nei pubblici concorsi, disparità di trattamento.

Il Consiglio di Stato di recente con la sentenza 11.1.2013, n. 102, della Sezione VI, è intervenuta sul tema dei concorsi pubblici e rispetto del principio dell’anonimato emanando il seguente principio:

“Ogni fase della procedura concorsuale deve essere espletata dalla Commissione esaminatrice e dall’Amministrazione in modo da garantirne la più completa e assoluta trasparenza, allo scopo di soddisfare l’interesse pubblico all’individuazione del candidato più meritevole. Durante le fasi concorsuali, deve dunque essere garantito il rispetto del principio dell’anonimato, anche al fine di soddisfare il criterio generale di imparzialità che deve sottendere l’azione amministrativa, a salvaguardia della “par condicio” tra i partecipanti. È regola generale che, al fine di garantire la

trasparente e imparziale valutazione nelle procedure di concorso pubblico, la prova scritta non deve riportare la sottoscrizione dei candidati, né altri segni di riconoscimento idonei a rivelarne l'identità.”. Inoltre si ricorda come sempre il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria con la decisione n.26/2013 ha statuito che l'accertata violazione del principio dell'anonimato nel corso di un procedimento concorsuale o in una pubblica selezione comporta l'invalidità della graduatoria finale senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione. In tutti questi casi, pertanto, allo scopo di accogliere il motivo di ricorso la Giurisprudenza ha affermato non occorre evidenziare alcuno specifico nesso di causalità tra irregolarità denunciata ed esito negativo della prova. Di conseguenza l'accertamento dell'irregolarità è sufficiente, di per sé, al fine d'invalidare la procedura, stante la violazione dei principi di parità di trattamento e di trasparenza.

Orbene la procedura posta in essere dal CINECA di salvataggio delle prove scritte, trasmissione al server principale, conservazione, assegnazione alle commissioni per la correzione e scioglimento dell'anonimato, con abbinamento degli elaborati ai singoli candidati, non ha assolutamente garantito il rispetto del principio di anonimato e par condicio, gettando molte ombre sulla regolarità dello svolgimento della prova. Non ci sono, infatti, certezze sia sul rispetto dell'anonimato al 100 per cento, che sull'impossibilità che il sistema possa aver commesso errori.

Infatti, innanzitutto si rileva come le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificati con codici alfanumerici. In questa fase il file generato dalla prova riportava come nome il codice fiscale del candidato, il quale è stato upload sulla piattaforma cineca.

Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno comportato una lesione del principio di anonimato della prova. Il software e in particolare i quesiti da svolgere erano già presenti almeno dal giorno prima sui computer, e questo avrebbe potuto consentire un accesso alla prova e quindi una sua diffusione prima che la stessa avesse inizio. Anche l'invio della prova è avvenuta in modalità off-line. Infatti non è stato eseguito l'upload della prova.

Inoltre è mancato, o meglio non è stato reso pubblico il criterio e l'algoritmo di assegnazione degli elaborati alle singole commissioni per la correzione (per regione, per aula o per singolo candidato?), con un sistema genericamente denominato “RANDOM”, di natura assolutamente oscura! Il MIUR, inoltre, nelle indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta, parla di file criptato dando per assodato l'immodificabilità del suo contenuto (oltre che, non di meno, dice che è in grado di garantire l'associazione tra candidato e prova (?).

In realtà ad oggi è mancata la pubblicazione del codice sorgente del software della prova scritta. Lo stesso codice non è stato fornito, perfino di fronte a richieste formali di accesso agli atti.

Ovviamente la domanda nasce spontanea: è davvero così? Esistono file criptati immodificabili con certezza al 100%? Esiste una garanzia sempre al 100% di esatta attribuzione e abbinamento delle prove ai singoli candidati? La risposta è NO!

Riepiloghiamo sul punto la procedura utilizzata in sede di prova:

- Il responsabile d'aula possedeva le credenziali per l'accesso alla piattaforma Cineca dove ogni aula deputata a sede d'esame è accreditata con una propria denominazione.
- La piattaforma informatica di Cineca presentava l'elenco dei candidati che dovevano sostenere la prova in quel l'aula e il responsabile di aula registrava i presenti segnandoli su piattaforma dopo l'identificazione.
- Dopo l'esecuzione della prova il responsabile d'aula seguiva una procedura descritta nel manuale e quindi: sbloccava la macchina candidato con una combinazione di tasti ed una password di sblocco, digitava una combinazione di tasti ed opera il salvataggio del file al quale veniva attribuito un nome in modo automatico. (Random contenente una parte fissa che è parte del codice anonimo inserito dal concorrente).

La destinazione del file poteva essere specificata (usb o cartella del disco locale) per sicurezza era possibile operare un salvataggio su pc e poi trasferire lo stesso file su dispositivo flash drive (dipende dagli accordi dei tecnici);

Tale operazione è stata ripetuta di volta in volta per ogni pc (salvataggio su pc e trasferimento su chiavetta o direttamente su chiavetta con il rischio di non salvarlo completamente) con un metodo da medioevo dell'era digitale!

Questa fase era delicatissima perché comportava la frequente estrazione e inserimento del supporto di memoria (molto rischiosa per l'integrità dei file, infatti basta un'estrazione non corretta per corrompere un file o l'intera chiavetta).

I nomi dei file erano composti da una stringa alfanumerica che riportava parte del codice anonimo digitato e andava fatta attenzione a non salvare due volte lo stesso file, in quanto lo stesso avrebbe assunto un nome diverso con conseguente rischio di duplicazione dei file.

A completamento del salvataggio su chiavetta da parte dei tecnici d'aula, i file sono stati portati sul pc collegato online con la piattaforma Cineca, quindi allegati in blocco nell'area di upload e inviati ai server di Cineca, con servizio FTP.

Tutti questi passaggi e una procedura così complessa si prestava ad evidenti criticità:

- a) Nel salvataggio e nel successivo trasferimento da chiavetta i file non vengono verificati in nessun modo se siano integri o contenenti la prova completa.
- b) L'unica verifica è relativa al numero di file inviati che deve corrispondere al numero di concorrenti presenti (eventuali doppioni di file non vengono individuati dal sistema).
- c) La piattaforma restituirà alla fine dell'invio il numero dei file inviati in relazione al numero di concorrenti.

- Vi sono stati i seguenti possibili errori materiali:

- d) Invio di file in numero minore o maggiore dei concorrenti

- e)** Difficoltà di riconoscere il file da togliere se risulta un numero superiore di file per duplicazione. Ciò comporta difficoltà nel capire quale file manca all'appello o quale sia doppio da eliminare (il nome come detto sopra è una stringa alfanumerica diversa ad ogni salvataggio): qual è il doppione da togliere? Oppure quale file di quale candidato manca?
- Altre criticità possibili:
- f)** Corruzione di un file in fase di salvataggio e trasferimento da pc a chiavetta e da chiavetta a pc, troppi passaggi!
- g)** possibilità di manipolazione dei file contenuti in chiavetta prima di essere inviati (una rinominazione del file può impedire il successivo abbinamento);
- h)** Possibilità di doppi salvataggi non riconoscibili con ignara compensazione di file mancanti (per solo riscontro numerico e non nominale);
- i)** Mancata possibilità del candidato di verificare l'integrità del proprio file tramite apertura e visione dei contenuti inviati (Il candidato non ha nemmeno il modo di riconoscere il proprio file tra tanti salvati e di riscontrarne la sua presenza in chiavetta).
- l)** A tempo scaduto l'applicazione veniva chiusa automaticamente senza messaggi idonei a capire lo stato delle cose e l'elaborazione eseguita dal pc in automatico. La correttezza dei salvataggi e la possibilità di riscontrare che il contenuto sia mantenuto in memoria e salvato non è stata data ai candidati. Di contro se fosse stata data la possibilità per i candidati di procedere allo scadere del tempo ad una chiusura del sistema manuale, dopo la visualizzazione di tutto l'elaborato in visualizzazione di sola lettura (es. pdf), i candidati avrebbero potuto fare un riscontro oggettivo della propria prova e di tutti i suoi contenuti.
- m)** Come sono stati trasportati i file contenenti gli elaborati: spediti in Internet in chiaro, salvati sulla chiavetta e spostati fisicamente da un luogo ad un altro? Non è noto!

Si ricordano ancora le indicazioni che i candidati hanno dovuto seguire in sede di prova scritta, come previsto nel tutorial:

".... Quando il candidato avrà risposto a tutte le domande dovrà attendere che il tempo previsto per la prova sia terminato. Nella parte superiore della pagina è sempre possibile tenere sotto controllo il tempo mancante alla fine della prova. Al termine della prova il candidato è tenuto a non lasciare il proprio posto e ad attendere lo sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d'aula. Il candidato, alla presenza del responsabile tecnico d'aula, inserirà nuovamente nell'apposita pagina presentata dall'applicazione il codice personale anonimo e firmerà una seconda volta sul modulo cartaceo del codice personale anonimo in corrispondenza della dicitura "Dichiaro di aver inserito il presente codice nell'applicativo a conclusione della prova". Il candidato inserirà quindi il modulo contenente il codice personale anonimo ed il modulo anagrafico all'interno della busta internografata, la sigillerà e la consegnerà al comitato di vigilanza. terminate le operazioni, i candidati controfirmeranno il registro cartaceo d'aula per attestare l'uscita e potranno allontanarsi dall'aula."

A titolo di esempio, invece, ricordiamo come in maniera assolutamente più corretta e trasparente al termine della prova concorsuale sempre per Dirigenti Scolastici svoltasi a Bolzano, i candidati hanno potuto stampare la prova, riconoscerla come propria e solo allora è stata inserita in una busta A4 all'interno della quale sempre il candidato ha inserito una busta più piccola con all'interno il proprio nome e cognome.

Nel vostro caso, invece, il codice è stato dato ai candidati senza possibilità di scelta, ma soprattutto senza la certezza che la prova fosse effettivamente la loro perché l'abbinamento non è stato materiale (etichetta adesiva), bensì virtuale (codice che oltretutto non è più in possesso dei candidati). Inoltre, manca la tracciabilità di tutto il percorso dell'informazione ma soprattutto la certezza che il lavoro corretto sia effettivamente quello poi abbinato al candidato. Facile evidenziare come oggi esistono metodi più efficaci per garantire l'autenticità della fonte di uno scritto,

autenticità di cui si fa garante una terza parte (non il Cineca), ma stranamente si è scelta la strada più complicata e assolutamente priva di certezze assolute e garanzie!

* * * * *

5) Violazione dei principi di buon andamento e trasparenza dell'attività amministrativa.

Violazione della normativa in materia di pubblici concorsi; Violazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e par condicio tra i concorrenti.

I candidati che partecipano ad una prova scritta di un pubblico concorso, stante l'anonimato della stessa, devono poter avere la possibilità e gli strumenti utili a poter verificare a posteriori con certezza la paternità del loro elaborato dopo lo scioglimento dell'anonimato e l'abbinamento dei singoli elaborati ai candidati, evitando così rischi di errori e di confusione e/o scambio delle schede, nonché di perdita e/o cancellazione dell'elaborato a posteriori dal sistema informatico.

Nel caso di specie è in realtà accaduto che i candidati al termine della prova scritta non hanno ricevuto l'esito della prova stessa e tantomeno una copia stampata del loro elaborato, che in teoria è stato automaticamente acquisito dal sistema informatico senza previa stampa di una copia cartacea.

Ai candidati non è stato consegnato nemmeno alcun codice di riferimento e ovviamente il talloncino siglato con una firma al termine della prova non è stato conservato insieme all'elaborato. Stante anche il carattere informatico dell'elaborato, non esiste nemmeno la possibilità di risalire alla paternità dell'elaborato tramite la grafia.

Ciò ha impedito ai ricorrenti di poter verificare eventuali problemi ed errori nell'esatta attribuzione e abbinamento delle schede e degli elaborati ai singoli candidati dopo la correzione in sede di scioglimento dell'anonimato, operazioni a cui nessun candidato ha partecipato.

Tutto ciò pertanto impedirà a posteriori di verificare, dopo che i candidati potranno scaricare dal portale la loro prova (operazione stranamente ancora non avvenuta dopo la pubblicazione della graduatoria), l'effettiva corrispondenza della prova svolta con l'elaborato acquisito dal sistema. Pertanto non solo i candidati non potranno in alcun modo contestare o dimostrare che l'elaborato

abbinato al loro nome a posteriori non è il loro, ma non potranno nemmeno dimostrare che una parte di quanto scritto o alcune risposte ai quesiti non è stata correttamente salvata o non è salvata affatto per intero. Tale verifica ed ogni contestazione in tal senso sarà oggi a posteriori impossibile ed è stata impedita proprio dalla mancata consegna della copia cartacea al termine della prova, o di altro sistema come la consegna di un codice, il che ha inficiato la regolarità e validità della stessa prova scritta che deve essere annullata.

* * * * *

5) Istanza Cautelare.

Il “*fumus*” è evidente per tutti i motivi sin qui dedotti, mentre per quanto attiene il “*periculum in mora*” è in “*re ipsa*”, tenuto conto che la mancata concessione della sospensiva comporterebbe l'esclusione della ricorrente dalle successive fasi del concorso, ed in particolare dalle imminenti prove orali, facendo venir meno la possibilità di prosecuzione nella procedura concorsuale, stante il rischio che nelle more si concluda addirittura la procedura concorsuale e venga pubblicata la graduatoria definitiva, con immissione a breve in ruolo dei vincitori, il tutto chiaramente con un danno irreparabile alla carriera professionale del ricorrente ed alle sue legittime aspettative di vincere il concorso.

Di contro l'accoglimento dell'istanza cautelare, in particolare con l'ammissione con riserva della ricorrente alle successive fasi o con la sospensione della prova orale per tutti gli ammessi, da un lato tutelerebbe la sua legittima aspettativa, dall'altro non arrecherebbe alcun danno all'Amministrazione, né tantomeno a tutti i concorrenti già ammessi. E a ciò si aggiunga infatti che l'ammissione di un maggior numero di candidati alla prova orale, lungi dal costituire un intralcio all'esecuzione della prova stessa, costituisce un provvedimento in favore dell'Amministrazione secondo il noto principio che garantire la massima partecipazione di candidati ad una procedura pubblica risponde all'interesse pubblico, poiché consente all'Amministrazione stessa la possibilità

di una scelta più ampia tra una rosa di candidati per individuarne i migliori ai quali attribuire l'incarico finale (*ex multis* Cons. St., Sez, IV, 15 settembre 2006 n. 5377).

In via subordinata andrebbe disposta la ripetizione totale e/o parziale della prova scritta della ricorrente, quantomeno sul quesito n.2 non salvato.

Si richiede pertanto la concessione di misure cautelari idonee a preservare l'interesse sostanziale dedotto in giudizio con ammissione della ricorrente con riserva alla prova orale con nomina di una commissione in diversa composizione di quella che ha corretto la prova scritta per garantire l'imparzialità o in alternativa la definizione del giudizio nel merito con sentenza abbreviata.

In via subordinata si chiede quantomeno di ordinare al Ministero di sospendere la convocazione e lo svolgimento della prova orale e di fissare una discussione nel merito a breve.

* * * *

Per questi motivi il ricorrente, *ut supra* rappresentato e difeso, così

CONCLUDE

Voglia l'Ecc.mo TAR adito, *contrariis reiectis*:

- 1) **In via preliminare:** concedere idonee misure cautelari ed in particolare con l'ordine di ammettere la ricorrente con riserva allo svolgimento delle successive fasi del concorso, o in via subordinata ordinare la ripetizione totale e/o parziale della prova scritta, o in via graduata di ordinare al Ministero competente di sospendere la convocazione e l'espletamento delle successive prove orali della procedura concorsuale;
- 2) **Nel merito:** annullare i provvedimenti impugnati indicati in epigrafe in accoglimento del ricorso, e per l'effetto condannare il MIUR all'ammissione della ricorrente alla prova orale del Concorso o in via subordinata all'annullamento dell'intera prova scritta svoltasi in data del 18.10.2018 e in data 13.12.2018, con ordine di ripetizione o di correzione dell'elaborato e all'eventuale risarcimento dei danni subiti.
- 3) con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del deducendo difensore che se ne dichiara

anticipatorio.

4) ISTANZE ISTRUTTORIE:

a) In via istruttoria si rende necessario acquisire dall'Amministrazione i seguenti documenti:

- verbali di insediamento della Commissione esaminatrice;- - busta e cartoncino firmati dai ricorrenti al momento di acquisizione degli elaborati al termine della prova scritta; - criteri di ripartizione delle prove scritte dei candidati fra le varie sottocommissioni per la correzione;- l'atto con cui la Commissione esaminatrice ha trasmesso i verbali con le valutazioni delle prove scritte al Ministero e al CINECA; - verbale di scioglimento dell'anonimato della prova e di individuazione degli autori degli elaborati;- tutti gli atti e/o i documenti contenenti le informazioni riguardanti l'applicativo del software utilizzato per lo svolgimento della prova scritta presso le diverse sedi, nonché più in generale il funzionamento del software compreso l'Algoritmo/codice sorgente del software, il sistema di trasmissione degli elaborati dalle singole aule al termine della prova scritta al sistema Cineca, le modalità di conservazione dei file degli elaborati e di consegna alle singole sottocommissioni per la correzione in forma anonima, le modalità di conservazione dei file degli elaborati dopo la correzione in forma anonima sino allo scioglimento dell'anonimato, le modalità di abbinamento dei codici alfanumerici ai codici fiscali e/o ai nominativi dei candidati.

b) Si richiede sin d'ora disporsi una CTU di carattere tecnico e informatico per eseguire i seguenti accertamenti:

- verificare se il sistema utilizzato dal CINECA per lo svolgimento della prova scritta ha garantito l'anonimato degli elaborati, la conservazione e integrità dei file dopo il termine della prova, un sistema sicuro di trasmissione dei dati, la certezza di verificare a posteriore l'esatto abbinamento ai singoli candidati e la paternità degli stessi, e se i codici alfanumerici assegnati ai singoli candidati erano non identificabili e non associabili in fase iniziale ai singoli candidati, garantendo l'anonimato;

- verificare altresì se l'algoritmo e il sistema random utilizzato per l'assegnazione degli elaborati

alle singole sottocommissioni abbia garantito l'imparzialità, casualità e anonimato, anche rispetto ai due gruppi di candidati che hanno espletato la prova in data 18.10.2018 e 13.12.2018.

- verificare se il software, il layout grafico, il sistema di videoscrittura e i computer (terminali) utilizzati dai candidati per la prova scritta erano perfettamente funzionanti e adeguati alla tipologia di prova da espletare e ai tempi assegnati.

Documenti come da indice.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato non verrà versato, trattandosi di pubblico impiego e in quanto il reddito della ricorrente è sotto la soglia di legge. Salvezze illimitate

Bari- Roma, lì 21 maggio 2019

Avv. Massimo Vernola